

Repertorio n. 27.154

Raccolta n. 8.433

ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETA'

"Capannori Servizi società a responsabilità limitata"

- a socio unico -

- ai sensi dell'art. 113, comma 5 lett. c) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali -

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno **sei luglio duemilasei**, in Lucca, Viale Luigi Cadorna n.78, nel mio studio.
Avanti a me dott. **Francesco De Stefano**, Notaio in Lucca, iscritto nel Ruolo del
Distretto di Lucca,

sono presenti

- **Antonio Le Donne**, nato a Messina il giorno 11 dicembre 1960, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente nella qualità di Segretario Generale e Direttore Generale del "**Comune di Capannori**", con sede in Capannori, Piazza Aldo Moro n.1, partita iva e codice fiscale 00170780464, a questo atto legittimato in virtù della carica, dei poteri che gli derivano dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, dallo Statuto e dal Regolamento sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici dell'ente e dalla deliberazione del Consiglio Comunale n.39 del 3 luglio 2006 che in copia autentica si allega al presente atto alla lettera "**A**";

- **Giorgio Del Ghingaro**, nato a Capannori il 25 gennaio 1959, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente nella qualità di Sindaco del "**Comune di Capannori**", con sede in Capannori, Piazza Aldo Moro n.1, partita iva e codice fiscale 00170780464, a questo atto legittimato in virtù della carica, dei poteri che gli derivano dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, dallo Statuto e dal Regolamento sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici dell'ente.

- lo notaio sono certo della identità personale, poteri e qualifiche delle persone comparse.-

1. Il **Comune di Capannori**, rappresentato dal Segretario Generale dott. Antonio Le Donne, ai sensi dell'art. 113, comma 5 lett. c) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 T.U.E.L. ed in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale n.39 del 3 luglio 2006, costituisce una società a responsabilità limitata a socio unico con i seguenti elementi:

- denominazione: "**Capannori Servizi Società a responsabilità limitata**" - a **socio unico** -

- sede: comune di Capannori;


- indirizzo attuale: Piazza Aldo Moro n.1;

- durata: trenta giugno duemilaneve;

- capitale: **Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero)** sottoscritto e liberato integralmente dal Comune di Capannori come risulta dalla ricevuta rilasciata dalla "Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno S.p.a." Filiale di Capannori che in copia autentica ed omessane la lettura per espressa dispensa fattane dai componenti, si allega al presente atto alla lettera "**B**";

- **attività**: l'erogazione dei servizi pubblici locali del Comune di Capannori, ai sensi degli artt. 112 e 113 comma 5 lett. c) del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali. Non sono comprese nell'oggetto sociale le erogazioni espressamente escluse dal Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali e da altre disposizioni inderogabili di legge.

- **conferimenti**: sono conferite nel patrimonio della società le aziende analiticamente descritte nella perizia di Stima redatta dalla dottoressa Lucia Bianchi, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Lucca al n.10163 ed iscritta



all'albo dei Revisori dei Conti al n. 85627 ed asseverate con giuramento reso dinanzi a me Notaio in data odierna rep.27.152 che in originale si allega al presente atto alla lettera "C"; le aziende si intendono conferite sin da oggi con tutti gli elementi analiticamente descritti nella allegata Perizia di Stima autorizzazioni e licenze, nessuna esclusa od eccettuata necessarie per i relativi esercizi; la gestione materiale delle stesse si intenderà trasferita alla società neocostituita e pertanto, comincerà in capo alla stessa, compiuto l'iter amministrativo per l'intestazione e volturazione delle dette autorizzazioni e licenze.

2. **Giorgio Del Ghingaro**, nella qualità di rappresentante legale del Comune di Capannori, quale unico socio della costituita società "Capannori Servizi società a responsabilità limitata" procede alla nomina degli organi sociali come segue:

a) - l'amministrazione della società è affidata, per un triennio, ad un Consiglio di Amministrazione nominato nelle persone sottoindicate alle seguenti cariche sociali:

- **Bianchi Lucia**, nata a Lucca il 5 dicembre 1962, residente in Lucca, frazione San Donato Via per Corte Belli n.448, codice fiscale BNC LCU 62T45 E715H - **Presidente**;

- **Baldassarri Sandra**, nata a Lucca il giorno 1 febbraio 1966, residente in Capannori, frazione Tofori, Via di Tofori n.19/A, codice fiscale BLD SDR 66B4i E715Q - **Consigliere**;

- **Cardella Albo**, nato a Capannori il 10 agosto 1952, ivi residente, frazione Marlia, Via della Rimembranza n.7, codice fiscale CRD LBA 52M10 B648K - **Consigliere**;

- **De Pietro Gabriella**, nata a Napoli il giorno 1 marzo 1954, residente in Lucca, frazione San Pietro a Vico, via dell'Acqua Calda n.1909/g, codice fiscale DPT GRL 54C41 F839F - **Consigliere**;

- **Marcinnò Renzo**, nato a Lucca il 10 ottobre 1946 MRC RNZ 46R10 E715G, residente in Lucca, frazione Balbano, Via dei Corti n.571/f, codice fiscale MRC RNZ 46R10 E715G - **Consigliere**;

b) - il controllo di cui all'art.20 dello Statuto Sociale è affidato al Collegio Sindacale, per la durata di un triennio, nominato nelle persone sottoindicate alle seguenti cariche sociali:

- **Fava Ugo**, nato a Lucca il 27 febbraio 1950, domiciliato in Lucca, Via Santa Croce n.3, codice fiscale FVA GUO 50B27 E715I - **Presidente**.

- **Gatti Giuseppe Maurizio**, nato a Cirò Marina (KR) il 6 maggio 1965, domiciliato in Capannori, frazione San S.Colombano-V.Sant'Antonio n. 63/a, codice fiscale GTT GPP 65E06 C726W - **Sindaco Effettivo**.

- **Cesaretti Enrico**, nato a Lucca il 16 marzo 1971, residente in Capannori, frazione Camigliano, Via dei Mei n.62, codice fiscale CSR NRC 71C16 E715Y - **Sindaco Effettivo**.

- **Conti Giancarlo**, nato a Lucca il 4 maggio 1961, residente a Capannori, frazione San Ginese di Compito, Via Centoni n. 48, codice fiscale CNT GCR 61E04 E715Z - **Sindaco Supplente**.

- **Lencioni Daniela**, nata Chicago il 6 maggio 1959, residente in Capannori frazione Colle di Compito, Via dei Canali n.9, codice fiscale LNC DNL 59E46 Z404T - **Sindaco Supplente**.

3. Gli esercizi sociali si chiudono il trenta giugno di ciascun anno. Il primo si chiude il trenta giugno duemilasette.

4. L'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione poste a carico della società ascende ad Euro 7.250,00 (settemiladuecentocinquanta virgola zero zero).

5. I costituiti autorizzano il Presidente del Consiglio di Amministrazione a ritirare

presso la "Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno S.p.a." Filiale di Capannori il capitale come sopra versato esonerando l'ufficio pagatore ed i suoi funzionari da qualsiasi responsabilità.

6. Le norme relative al funzionamento della società sono le seguenti:

STATUTO DELLA SOCIETÀ

"Capannori Servizi Società a responsabilità limitata"

- a socio unico -

TITOLO I

Articolo 1

Costituzione

1. La Società ha denominazione "Capannori Servizi Società a responsabilità limitata" che potrà essere abbreviata in "Capannori Servizi srl" o "C.S. Srl".
2. La società svolge le attività di cui all'art. 4 del presente statuto utilizzando le modalità dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 113, comma 5 lett. c) del D. Lgs. 267/2000 T.U.E.L. nell'interesse del Socio Unico che detiene interamente il capitale sociale.

Articolo 2


Sede

1. La società ha sede nel Comune di Capannori.
2. Il domicilio del socio per quanto riguarda i suoi rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci.

Articolo 3

Controllo pubblico

1. Capannori Servizi Srl è una società che opera secondo le modalità proprie degli affidamenti ai sensi dell'art. 113, comma 5 lett. c) del D. Lgs. 267/2000 T.U.E.L. e, pertanto, il socio unico esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.
2. La società manterrà la partecipazione interamente pubblica del capitale sociale, ai sensi di quanto specificato nell'art. 6 del presente statuto.
3. La società realizza la parte più importante della propria attività con il Comune di Capannori socio unico titolare del capitale sociale.
4. Il controllo "analogo" è esercitato da parte del socio unico con strumenti, modalità e frequenza indicate nel presente articolo e negli altri contenuti nello Statuto concernenti la consultazione della società, la gestione del patrimonio conferito, l'organizzazione e/o l'acquisto dei servizi pubblici, l'andamento generale della gestione e sulle concrete scelte operative, l'audizione del Presidente, degli amministratori delegati e del direttore generale, ove nominati; queste ultime saranno effettuate con frequenze e modalità di cui all'art. 17.
5. Il controllo "analogo" si intende esercitato dal socio unico tramite tutte le disposizioni contenute nel presente Statuto che consentono il governo della società da parte del socio; in particolare, si intende esercitato in forma di indirizzo (controllo preventivo) di monitoraggio (controllo contemporaneo o concomitante) di verifica (controllo successivo) con i tempi e le modalità di cui ai successivi commi 6, 7, 8, 9, tenuto conto altresì degli articoli 8 e 9, nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze di cui agli articoli 42, 48 e 50 del D. Lgs. 267/2000 T.U.E.L. e con il coinvolgimento, di volta in volta, dei soggetti o organi indicati da appositi atti di indirizzo, deliberazioni o regolamenti del Comune di Capannori.
6. Il controllo preventivo è esercitato secondo le seguenti modalità:
 - a) la società affidataria provvede ad inviare all'organismo di controllo analogo indicato dal Comune, con gli stessi tempi previsti per i membri del Consiglio di



Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci, l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei soci ed il relativo materiale necessario all'adozione della decisione.

7. Il controllo contemporaneo è esercitato secondo le seguenti modalità:

a) l'organismo di controllo analogo ha l'obbligo di riferire semestralmente agli organi dell'Amministrazione Comunale sull'esito dell'attività di controllo analogo da esso esercitata, anche ai fini del controllo politico da esercitare sulla medesima. A tal fine il responsabile dell'ufficio può procedere a convocare incontri periodici con la società affidataria volti all'acquisizione del materiale necessario per lo svolgimento dell'attività di controllo;

b) la società affidataria deve fornire periodicamente al competente ufficio comunale ogni informazione da esso richiesta ai fini dell'esercizio del controllo analogo ed è tenuta, altresì, a far accedere il responsabile di detto ufficio, o suoi delegati, a tutta la documentazione necessaria per l'espletamento dell'attività di controllo analogo ed a fornire loro tutte le informazioni utili e comunque richieste.

8. Il controllo successivo è esercitato secondo le seguenti modalità:

a) la società affidataria, presenta all'organismo di controllo analogo i documenti previsti all'art. 17, comma 1 del presente statuto;

b) la società affidataria provvede ogni anno, entro trenta giorni dalla loro approvazione, ad inviare all'organismo di controllo analogo copia del bilancio, corredata dalla relazione del Collegio Sindacale;

c) la società affidataria provvede, altresì, ad inviare all'organismo di controllo analogo copia dei verbali del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei soci entro sette giorni dal loro svolgimento e, negli stessi termini, provvede a fornire informazioni circa dimissioni, revoca e nuove nomine di amministratori della società.

9. L'organismo di controllo analogo, qualora ravvisi, nell'esercizio della propria attività di controllo, alcune irregolarità, dopo aver esperito ogni utile confronto teso al chiarimento con la società affidataria, provvede prontamente a segnalarle agli organismi dell'Amministrazione Comunale a seconda della natura delle irregolarità riscontrate.

10. Il socio unico, nonché i soggetti o gli organi indicati da appositi atti di indirizzo, deliberazioni o regolamenti del Comune di Capannori, hanno accesso a tutti gli atti della società, compresi quelli di natura contrattuale, pur nel rispetto dei necessari principi di riservatezza da adottare nella consultazione degli stessi al fine di non arrecare danno alla società.

Articolo 4

Oggetto sociale

1. La società ha per oggetto l'erogazione dei servizi pubblici locali del Comune di Capannori, ai sensi degli artt. 112 e 113 comma 5 lett. c) del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali. Non sono comprese nell'oggetto sociale le erogazioni espressamente escluse dal Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali e da altre disposizioni inderogabili di legge.

2. In particolare la società effettuerà la gestione dei seguenti servizi comunali:

- Residenza anziani "A. Gori" di Marlia
- Farmacia comunale
- Piscina comunale
- Scuola civica di musica.

3. La società può svolgere ogni ulteriore servizio affidato dal Comune di Capannori, in riferimento ai servizi connessi ai cespiti conferiti.

4. Può inoltre coadiuvare e supportare tecnicamente il Comune di Capannori

nelle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento a terzi dei servizi pubblici locali, ove delegata espressamente dall'Ente Locale, e ricevere a titolo di conferimento o assegnazione reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali per l'effettuazione dei servizi pubblici, compresi i diritti di utilizzo degli stessi.

5. La società può altresì:

- svolgere qualsiasi altro servizio pubblico locale di competenza comunale che il Comune intenda affidare con apposita convenzione;
- fornire, in quanto attività strumentale a quella principale, la consulenza e l'assistenza tecnica ed amministrativa ad aziende ed Enti che operano in settori simili o collegati al proprio;
- assumere, in quanto attività strumentale a quella principale, anche altre commesse con altri soggetti per esercitare le attività previste nel proprio oggetto sociale quando ciò sia ritenuto conveniente dal Consiglio di Amministrazione, previo assenso dell'assemblea dei soci;
- provvedere, in quanto attività strumentale a quella principale, anche in collaborazione con altri soggetti, imprese o istituti di ricerca, a studi, iniziative, ricerche al fine di promuovere e migliorare le conoscenze e le tecnologie dei settori, compresa la formazione professionale.

6. La società può svolgere le attività di gestione amministrativa relative ai servizi di cui al presente articolo, incluse le attività di accertamento, liquidazione, riscossione anche coattiva degli importi dovuti in relazione ai servizi erogati.

7. La società può espletare, direttamente ed indirettamente, tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale e tutte le attività complementari, connesse, collegate, strumentali, collaterali ed accessorie ai servizi di cui al presente articolo, comprese le attività di commercializzazione, di consulenza tecnica ed amministrativa, nonché le attività di diritto privato utili ai propri fini.

8. La società può assumere partecipazioni ed interessenze in società, imprese, consorzi, associazioni e comunque in altri soggetti giuridici aventi oggetto o finalità eguali, simili, complementari, accessorie, strumentali o affini ai propri, purché siano rispettati i principi di cui all'art. 3 comma 3 del presente statuto.

9. La società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale e rilasciare, anche a favore di terzi, garanzie reali e personali.

Articolo 5

Durata


1. La durata della società è fissata fino al 30 giugno 2009.
2. La società potrà sciogliersi anche anticipatamente per deliberazione dell'Assemblea dei soci o per il verificarsi delle altre cause previste dall'art. 2484 del Codice Civile.

TITOLO II

Articolo 6

Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di Euro 200.000 (duecentomila).
2. Il capitale sociale potrà essere aumentato una o più volte, con deliberazione del socio unico, anche mediante conferimento di beni in natura, crediti e partecipazioni.
3. Le partecipazioni non sono liberamente trasferibili per atto fra vivi.
4. Il socio unico Comune di Capannori è tenuto a mantenere la proprietà dell'intero capitale sociale. Non produce pertanto effetti, nei confronti della società, il trasferimento di quote di capitale a soggetti diversi dal socio unico Comune di



Capannori.

5. La società può ricevere contributi in conto esercizio e in conto impianti da parte di enti pubblici. Inoltre può acquisire dal socio unico sia finanziamenti in conto capitale che contributi in conto esercizio, sia costituzioni di fondi di riserva o altri fondi, con o senza l'obbligo di restituzione, fruttiferi o infruttiferi, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

6. La società può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia. La decisione relativa alla emissione dei titoli di debito dovrà essere adottata dal socio unico nel rispetto delle specifiche attribuzioni di cui all'art. 42 del T.U.E.L..

TITOLO III

Articolo 7

Organi della Società

1. Sono organi della Società:

- Assemblea;
- Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico;
- Collegio Sindacale o Revisore Unico, se nominati.

Articolo 8

Assemblea

1. L'assemblea decide sulle materie di competenza riservate dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti riconducibili alla logica del controllo analogo e su quelli che l'organo amministrativo vorrà sottoporre alla sua approvazione. Le decisioni, assunzioni e deliberazioni dell'assemblea avvengono nel rispetto delle attribuzioni degli organi di riferimento di cui agli articoli 42 e 48 del T.U.E.L., in ossequio alle competenze di cui all'art. 50 del T.U.E.L..

2. In particolare sono riservate alla competenza esclusiva del socio unico Comune di Capannori:

a) l'approvazione del bilancio di esercizio e la destinazione del risultato d'esercizio;

b) la struttura dell'organo amministrativo e la nomina dell'amministratore/i e del Presidente;

c) l'approvazione degli atti di indirizzo contenuti nel Piano Operativo Annuale di Sviluppo della Società che tracciano le linee programmatiche afferenti gli investimenti e la gestione della società elaborati dagli amministratori nominati;

d) ~~la~~ la determinazione del compenso all'organo amministrativo;

e) ~~la~~ la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore Unico;

f) le decisioni in merito alla assunzione di prestiti, anche attraverso società collegate o partecipate, il cui importo sia superiore del 10% del budget di previsione autorizzato;

g) le decisioni relative ad operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

h) la trasformazione;

i) le decisioni in ordine allo scioglimento anticipato della società e alla sua revoca; la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione, le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, 1° comma del codice civile;

j) l'aumento o la diminuzione del capitale sociale;

k) l'alienazione di beni immobili disponibili di proprietà della società;

dk
art. 13

l) l'acquisizione/dismissione di partecipazioni in altre società.

3. Il coinvolgimento di ogni organo competente di cui al precedente comma 1 avviene secondo le modalità opportunamente fissate in atti di indirizzo, deliberazioni e regolamenti del Comune di Capannori e ai sensi di quanto stabilito nei successivi artt. 9, 17 e 18.

Articolo 9

Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale o altrove, purché nella Regione Toscana o in Regioni ad essa limitrofe, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di convocazione, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale o, in alternativa, in un quotidiano nazionale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nello stesso avviso saranno indicati il giorno, il luogo e l'ora per l'adunanza in seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

2. In alternativa alle modalità previste nel precedente comma 1, la convocazione dell'Assemblea può essere effettuata mediante avviso comunicato al socio, a tutti gli amministratori e ai sindaci effettivi, con mezzi (raccomandata, telegramma, telefax, messaggio di posta elettronica) che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Informativa della convocazione dell'assemblea deve essere inoltrata nei medesimi tempi al Presidente del Consiglio Comunale.

3. L'assemblea deve essere convocata una volta all'anno per l'approvazione del bilancio secondo quanto previsto all'art. 26.

4. Oltre alle convocazioni previste dalla legge e dal presente statuto, l'assemblea è convocata dall'organo amministrativo almeno due volte all'anno:

- entro la fine del mese di dicembre per l'approvazione del Piano Operativo Annuale di Sviluppo della Società per l'anno successivo, ai sensi del successivo art. 17;
- entro la fine del mese di febbraio di ciascun anno, per la presentazione da parte dell'organo amministrativo della relazione illustrativa sullo stato patrimoniale e il conto economico della società relativi al primo semestre d'esercizio ai sensi del successivo articolo 17.

Articolo 10

Svolgimento dell'assemblea

1. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in loro assenza da persona designata dagli intervenuti.

2. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 11

Deleghe


1. Il socio unico può farsi rappresentare per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante.

2. La rappresentanza può essere conferita ad amministratori dell'ente locale socio unico.

Articolo 12

Verbale dell'assemblea

1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal



presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

2. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

3. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

4. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 13

Organo amministrativo

1. La società può essere amministrata da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre a un massimo di cinque amministratori.

2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea.

3. Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.

Articolo 14

Durata della carica, revoca, cessazione

1. Gli amministratori restano in carica tre anni, fatta salva la facoltà dell'assemblea di stabilire, in sede di nomina, un termine diverso.

2. Gli amministratori sono rieleggibili.

3. La revoca o la sostituzione dei consiglieri è di esclusiva spettanza dell'Assemblea dei soci, e può avvenire anche prima della scadenza naturale del mandato, anche in assenza di giusta causa. In caso di revoca nulla è dovuto al componente dell'organo amministrativo revocato a titolo di risarcimento del danno eventualmente causato dalla mancanza della giusta causa di revoca intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione nella presente società come accettazione di questa clausola e pertanto come rinuncia all'eventuale diritto al risarcimento del danno provocato dalla revoca senza giusta causa.

Articolo 15

Adunanze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera di norma in adunanza collegiale. In questo caso il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare. Al Consiglio di Amministrazione devono essere invitati i componenti della giunta comunale i quali possono partecipare senza diritto di voto.

2. La convocazione deve essere fatta almeno sei giorni feriali prima della riunione mediante lettera raccomandata o telegramma; in caso di urgenza la convocazione dovrà essere effettuata almeno tre giorni prima, anche via telefax o posta elettronica. Della convocazione viene, con le stesse modalità, dato avviso ai sindaci, nonché ai componenti della Giunta Comunale, oltre che all'organismo del controllo analogo, come previsto all'art. 3.

3. Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

4. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica, i sindaci effettivi e il revisore, se nominati, purché risultino avvertiti con le modalità sopra descritte i componenti della Giunta Comunale.

5. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto della

maggioranza dei suoi membri in carica; a parità di voti prevale quello del Presidente.

6. Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori e devono essere comunicate al socio a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 16

Consiglio di Amministrazione

1. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere altresì adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

2. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto, nonché a tutti i componenti della Giunta Comunale, adeguata informazione sia durante l'iter formativo della decisione sia della decisione medesima una volta adottata o respinta.

3. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

4. Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato.

5. Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

6. Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori e la relativa documentazione deve essere conservata dalla società. Tali decisioni devono essere comunicate al socio a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17

Poteri e obblighi dell'organo amministrativo

1. L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, salvo quelli espressamente attribuiti all'assemblea.


2. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più amministratori, determinando i limiti della delega e fatti salvi i poteri non delegabili ai sensi di legge.

3. L'organo amministrativo ha la facoltà di nominare e/o revocare il mandato del direttore generale che ha la responsabilità operativa gestionale della società, il quale potrà assumere la funzione di institore o procuratore e sarà assunto ai sensi di legge; potrà altresì affidare il mandato a consulenti, a procuratori, a institori, per categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti.

4. Nel caso di nomina di Consiglio di Amministrazione i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

5. In ottemperanza all'obiettivo di garantire un congruo monitoraggio e controllo da parte del Comune di Capannori, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del presente statuto, il Consiglio di Amministrazione provvederà allo svolgimento delle seguenti attività:

entro il 30 aprile di ciascun anno solare trasmetterà all'Assemblea la proposta di Piano Operativo Annuale di Sviluppo della Società (di seguito Piano Operativo) per l'anno di esercizio successivo con allegata la relazione che illustra i risultati e gli scostamenti della gestione dell'esercizio in corso rispetto al Piano Operativo. Il Piano Operativo si compone dei budget previsionali delle gestioni dei singoli servizi, del



relativo conto economico aggregato, della proposta di investimenti o altri interventi sul patrimonio gestito, del prospetto riepilogativo degli investimenti per tipologia, del prospetto riepilogativo di variazioni del personale dipendente. Il conto economico previsionale dovrà, altresì, esplicitare i ricavi ed i proventi dei servizi e delle prestazioni, gli oneri di gestione (materie prime, servizi, manutenzioni, personale, sponsorizzazioni), gli ammortamenti, gli interessi ed oneri finanziari. Tali documenti saranno illustrati dal Presidente della società o da suo altro rappresentante appositamente delegato;

- entro il 31 gennaio di ogni anno il Consiglio di Amministrazione della società invierà all'Amministrazione Comunale una relazione illustrativa sullo stato patrimoniale e il conto economico della società relativi primi sei mesi di esercizio, correlato di una relazione sull'andamento della società e sullo stato d'avanzamento degli investimenti programmati, evidenziando gli scostamenti rispetto al Piano Operativo;
- entro il 28 febbraio, tale relazione, eventualmente recependo i correttivi indicati dall'Amministrazione comunale, è presentata in Assemblea, come previsto nel precedente art. 9;
- con cadenza trimestrale il Presidente del Consiglio di Amministrazione renderà alla Giunta Comunale sull'andamento della società.

Articolo 18

Rappresentanza

1. La rappresentanza della società spetta all'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
2. La rappresentanza della società spetta altresì agli amministratori nei limiti delle deleghe loro conferite.
3. La rappresentanza della società spetta anche al direttore generale, ai procuratori e agli institori ove nominati, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.
4. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 19

Compensi degli amministratori

1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.
2. L'assemblea assegna agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, e/o un compenso proporzionale ai risultati prefissati per l'esercizio, nonché può determinare un'indennità per la cessazione anticipata dalla carica e deliberare l'accantonamento al relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

Articolo 20

Organo di controllo

1. La società può nominare il collegio sindacale o il revisore.
2. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.

Articolo 21

Composizione e durata.

1. Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge oppure qualora i soci decidessero di avvalersi di un organo di controllo, la gestione della società sarà controllata dal Collegio Sindacale.
2. Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il

Presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.

3. Nei casi di nomina tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia, ed avere gli stessi requisiti validi per la nomina di revisore dell'ente locale.

4. I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

5. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.

6. I sindaci sono rieleggibili una sola volta.

7. Il compenso dei sindaci è determinato dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Articolo 22

Cause di ineleggibilità e di decadenza

1. Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c..

2. Per tutti i sindaci iscritti nei registri dei revisori contabili istituiti presso il Ministero di Giustizia, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 c.c..

Articolo 23

Cessazione dalla carica

1. I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dell'assemblea. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

2. In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

3. In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

Articolo 24

Competenze e doveri del collegio sindacale

1. Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis c.c.. Le funzioni di controllo contabile sono attribuite al collegio sindacale salvo diversa decisione dei soci in merito. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma c.c..

2. Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

3. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.


4. I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo.

5. Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Articolo 25

Revisore unico

1. Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve



essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

2. Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

TITOLO IV

Articolo 26

Bilancio e utili

1. Gli esercizi sociali si aprono il 1^a luglio e si chiudono il 30 giugno di ogni anno.

2. Il bilancio deve essere approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può tuttavia essere approvato entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

3. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

TITOLO V

Articolo 27

Scioglimento e liquidazione

1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482-ter c.c.;
- per deliberazione dell'assemblea;
- per le altre cause previste dalla legge.

2. In tutte le ipotesi di scioglimento l'organo amministrativo deve effettuare nel termine di trenta giorni gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.

3. L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri del/i liquidatore/i.

Articolo 28

Disposizioni applicabili

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni del codice civile e delle leggi speciali applicabili in materia.

Le parti mi dispensano dalla lettura di quanto allegato.

Del presente atto scritto da me notaio su trentadue pagine per otto fogli ho dato lettura alle parti che lo approvano.

Firmati: Giorgio Del Ghingaro - Antonio Le Donne -

--- Francesco De Stefano - Notaio - sigillo ---